

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO: L' "OPZIONE METODOLOGICA DI MINORANZA" VA INSERITA NEL PTOF

Esiste una norma, nella scuola, che **garantisce dei principi fondamentali per l'affermazione della libertà d'insegnamento**. Nel rispetto della nostra Costituzione, uno su tutti, l'articolo 33, dell' articolo 13 della Carta Europea dei Diritti, dell'articolo 7 comma 2 del DLgs 165/2001, dell'articolo 1 e 395 del dlgs.297 del 1994, esistono le opzioni metodologiche di "minoranza".

La funzione docente è, a livello ordinamentale, intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. E dunque, **ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente**. L'esercizio di tale libertà è diretto a **promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni**.

La scuola opera, o meglio dovrebbe operare, **non solo in modo collegiale, ma soprattutto nel rispetto delle minoranze**, ed è anche questo che la differenzia da una tipica gestione aziendalista. **Le diverse opinioni, le diverse valutazioni, le diverse posizioni, non sono resistenze da dover demolire, o mettere a tacere, ma la vera forza della scuola, perché sono uno stimolo alla crescita, alla critica, alla formazione culturale**.

L'articolo 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 afferma che ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

Il **Comma 14 articolo 1 della legge 107 2015** che modifica l'articolo 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 afferma che : **"il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità (omissis)"**.

Da ciò discende che **quando viene fatta valere la detta opzione, questa non potrà che essere inserita obbligatoriamente nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale, detto PTOF, senza che si possa esercitare un voto positivo o negativo, purché si tratti di opzioni conformi non contrarie alla Legge, come è ovvio che sia**.

DA AFFIGGERE IN BACHECA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE